

#### REGOLAMENTO WELFARE DI ATENEO

## Art. 1 Finalità, oggetto, definizioni

- 1. Il presente Regolamento disciplina il sistema del *Welfare* di Ateneo creato allo scopo di favorire il benessere psico-fisico del personale dell'Ateneo e del proprio nucleo familiare attraverso l'erogazione di servizi, forme di sostegno economico e di interventi per situazioni di particolare disagio.
- 2. Per *Welfare* di Ateneo si intende il sistema integrato di attività e di servizi di carattere assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo nonché di altre forme di intervento in favore del personale di cui al c. 3.
- 3. Previa dichiarazione di adesione ed in presenza dei requisiti di cui all'art. 3, sono destinatari del *Welfare* di Ateneo:
  - 1) il personale di ruolo dell'Università della Tuscia (dirigente, tecnico-amministrativo, docente), di seguito indicato "personale";
  - 2) il personale in servizio presso l'Università della Tuscia con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno un anno, nonché i titolari di assegno di ricerca almeno annuale.

# Art. 2 Tipologie di intervento

- 1. Le tipologie di intervento del Welfare di Ateneo sono:
  - A) <u>Attività assistenziali e formative (non istituzionali) per il personale e per il proprio</u> nucleo familiare:
    - Servizi di approvvigionamento (convenzioni per prodotti e servizi)
    - Prestazioni sanitarie
    - Sussidi per patologie
    - Sussidi per decessi
    - Asili nido
    - Servizio di assistenza estiva
    - Borse di studio
    - Contributi per spese relative all'istruzione
  - B) Attività culturali, ricreative e sportive
    - Iniziative promosse e realizzate dal Circolo Ricreativo dell'Università della Tuscia (CRUT).
- 2. I servizi e le attività indicati nel precedente comma sono assicurati, là ove possibile, a seguito di stipula di convenzioni. In assenza di apposite convenzioni, le provvidenze sono erogate con altre modalità.



## Art. 3 Accesso al sistema *Welfare*

- 1. Per l'accesso al sistema del *Welfare* di Ateneo è richiesta al personale una quota annuale di partecipazione. La quota annuale di partecipazione sarà commisurata allo stipendio tabellare, previa individuazione da parte del Consiglio di Amministrazione di apposite percentuali e di un importo annuo massimo.
  - Per il personale di cui all'art. 1, c. 3, p. 1) la quota annuale è trattenuta mensilmente dall'Amministrazione erogante, previa formale adesione.
  - Per il personale di cui all'art. 1, c. 3, p. 2) la quota annuale è versata sul c/c bancario dell'Università al momento della stipula del contratto previa dichiarazione di adesione al *Welfare* di Ateneo.
- 2. La misura dei sussidi, ove previsti, è determinata tenuto conto di apposite fasce di reddito ISEE del nucleo familiare fissate dalla Commissione come previsto dall'art. 5, c. 1, lett. a).
- 3. L'accesso alle provvidenze avviene previa pubblicazione di apposito bando. Il bando stabilisce i criteri per la formulazione delle graduatorie, distinte per ciascuna delle fasce di reddito ISEE. Il bando indica la percentuale di risorse assegnate a ciascuna delle fasce di reddito ISEE determinate in sede di programmazione annuale di cui al successivo art. 5, c. 1 lett. a).
- 4. Si prescinde dalle fasce ISEE per le provvidenze non superiori a € 50,00/pro-capite.

# Art. 4 Fondo *Welfare*

Il Fondo Welfare di Ateneo è costituito da:

- risorse stanziate su apposito capitolo di bilancio;
- contributi erogati da enti pubblici e privati;
- quote annuali di partecipazione al Welfare di Ateneo;
- avanzi derivanti da precedenti esercizi finanziari imputati sul medesimo capitolo di bilancio
- eventuali risorse aggiuntive derivanti da economie individuate dall'Amministrazione.

Le risorse stanziate dall'Amministrazione su apposito capitolo di bilancio non saranno comunque inferiori al 150% delle risorse provenienti dalle quote annuali di partecipazione più una parte dei risparmi derivanti dalla chiusura programmata dell'Ateneo.

Eventuali ulteriori risorse determinate dal C.d.A. potranno essere destinate, nel rispetto della normativa vigente, a singole componenti del personale e correlate a specifiche finalità.

# Art. 5 Commissione *Welfare*

- 1. E' istituita la Commissione *Welfare* di Ateneo, di seguito indicata "Commissione", alla quale compete:
  - a) la programmazione annuale delle attività e dei servizi e la determinazione delle fasce di reddito ISEE;
  - b) la proposta al Consiglio di Amministrazione relativa al finanziamento annuale e alla misura della quota individuale di partecipazione al *Welfare*;
  - c) la ripartizione dei fondi sulla base dello stanziamento di bilancio tra tipologia A) e B) dell'art. 2, c. 1, assicurando comunque un adeguato ammontare di risorse per la



realizzazione del complesso delle iniziative sociali istituzionalmente di competenza del CRUT:

- d) la ripartizione delle risorse e l'individuazione dei criteri generali per ciascuna attività programmata all'interno della macro-tipologia A);
- e) la formulazione di proposte al Senato Accademico per le modifiche al presente regolamento;
- f) altre funzioni demandate dai Regolamenti dell'Ateneo.
- 2. Le funzioni di segreteria amministrativa della Commissione sono svolte da un apposito ufficio individuato nell'Amministrazione centrale.
- 3. Gli Uffici dell'Amministrazione centrale, in relazione alle rispettive competenze, garantiscono l'attuazione delle delibere assunte dalla Commissione.
- 4. La Commissione, di nomina rettorale e con durata quadriennale, è costituita da:
  - il Rettore o suo delegato Presidente
  - il Direttore Generale o suo delegato
  - n. 3 rappresentanti del personale docente di ruolo (un professore ordinario/straordinario, un professore associato, un ricercatore), eletti ciascuno dalla categoria di appartenenza;
  - n. 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo di ruolo, eletti dalla stessa categoria
  - il Presidente del CRUT.

Gli eventuali delegati del Rettore e del Direttore Generale sono nominati all'atto della costituzione della Commissione.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da una unità di personale amministrativo individuato dal Direttore Generale.

- 5. Le modalità elettorali per i rappresentanti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo sono stabilite nel successivo articolo 6.
- 6. La Commissione si riunisce, di norma, con cadenza bimestrale. Per il funzionamento della Commissione si applicano le norme del Regolamento Generale di Ateneo (Titolo II).
- 7. Il Presidente rappresenta la Commissione, sovraintende all'esecuzione delle delibere, è responsabile dei fondi assegnati al *Welfare* dal Consiglio di Amministrazione.
- 8. La Commissione può nominare tra i propri componenti sotto-commissioni, permanenti o temporanee, con funzioni propositive in materie di particolare complessità. Le sotto-commissioni possono essere integrate con personale di ruolo in possesso di professionalità adeguata rispetto all'ambito di competenza della sotto-commissione medesima.
- 9. La partecipazione ai lavori della Commissione o delle sotto-commissioni permanenti o temporanee è equiparata all'effettivo servizio ed è a titolo gratuito.

#### Art. 6 Modalità elettorali

- 1. Le elezioni dei rappresentanti del personale docente di ruolo e del personale tecnico-amministrativo di ruolo nella Commissione *Welfare* sono indette con decreto rettorale e si svolgono contestualmente a quelle del Senato Accademico.
- 2. Per le elezioni si applicano le disposizioni previste dal Regolamento Generale di Ateneo per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico.
- 3. L'elettorato attivo è esteso al personale in servizio presso l'Università della Tuscia con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno un anno, nonché ai titolari di assegno di ricerca almeno annuale.



- 4. All'atto della presentazione della candidatura (art. 29, RGA) deve essere certificata la propria adesione al sistema *Welfare* di Ateneo.
- 5. La funzione di componente elettivo della Commissione *Welfare* è incompatibile con:
  - quella di componente degli Organi di Governo dell'Ateneo;
  - quella di membro del Consiglio direttivo del CRUT, salvo quanto previsto all'art. 5 c. 4. I mandati elettivi non possono essere rinnovati per più di una volta consecutiva.
- 6. La Commissione *Welfare* rimane in carica per lo stesso quadriennio di vigenza del Senato Accademico.

# Art. 7 Norme finali e transitorie

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito di Ateneo.
- 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il Regolamento per l'erogazione di sussidi per interventi assistenziali a favore del personale tecnico amministrativo.
- 3. Le modifiche al presente regolamento sono disposte con decreto rettorale previa deliberazione del Senato Accademico ai sensi dell'art. 11, c. 2 lett. c) dello Statuto.
- 4. In prima applicazione del presente regolamento, le elezioni dei rappresentanti nella Commissione *Welfare* sono indette con decreto rettorale da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. La Commissione *Welfare* rimane in carica fino al 31 ottobre 2011 e comunque fino al rinnovo del Senato Accademico. Il primo periodo di vigenza della Commissione non viene computato ai fini della non eleggibilità.